



Prefettura di Vercelli
Ufficio Territoriale del Governo
Area II – Raccordo con gli Enti locali

N° PAP-03640-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 16/10/2025 al 31/10/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA SESTILE

Via P.E.C.

Vercelli, data protocollo

Alle Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

LORO SEDI

Ai Commissari di Governo
per le Province di

TRENTO
BOLZANO

Alla Regione Autonoma
Valle d'Aosta

AOSTA

Ai Comuni della Provincia
(escluso Comune di Cigliano)

LORO SEDI

OGGETTO: Comune di CIGLIANO (VC) - Provvedimento relativo ai servizi cimiteriali.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si trasmette il provvedimento n. 5/2025 in data 23 settembre 2025, adottato dal Sindaco del Comune di Cigliano (VC), relativo ai servizi cimiteriali.

Il Viceprefetto
(Laurenza)
firmato digitalmente

AL/mcc

La riproduzione a stampa del presente documento è copia analogica, ai sensi dell'art.3bis, comma 4bis, D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.), dell'originale firmato digitalmente, predisposto e conservato presso la Prefettura di Vercelli, in conformità alle regole tecniche di cui al D.M. 38/2013.

Firmato Digitalmente da/
ANNA LAURENZA

In Data/On Date:
giovedì 25 settembre 2025 17:11:22



COMUNE DI CIGLIANO

Area Affari Generali**Servizi Demografici e alla persona**

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail demografici@cigliano.net**Prot. 8680****ORDINANZA n. 75/2025****ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE**

(art. 50 comma 1 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria)

IL SINDACO

Vista la necessità, vista la carenza di spazi a terra a disposizione, di creare disponibilità di superfici per l'inumazione di salme nel campo II del cimitero comunale ubicato in Strada S. Giacomo.

Considerato che l'art. 82-Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", nonché l'art. 49 del Regolamento comunale in materia, in vigore da novembre 2015, stabiliscono in un decennio dal seppellimento il termine per poter procedere alle esumazioni delle salme, in modo da poter utilizzare le fosse liberate dai resti mortali per nuove inumazioni.

Dato atto che, a seguito di accurata ricognizione, sono state individuate in numero di 8 le salme da più tempo interrate, e per le quali si rende opportuno procedere all'esumazione, e precisamente:

CAMPO	NOME DEFUNTO	DATA DI NASCITA	DATA DI MORTE
2	PAGLIARIN FRANCO	05/07/1964	25/03/2003
2	GERMANO FRANCESCO	20/03/1929	14/04/2005
2	CERETTO MARIA LUISA	29/05/1932	30/09/2005
2	POLANO FRANCESCO	1929	2005
2	ROSSI MARIO	1914	2009
2	ARMELIN ARMANDO	27/09/1921	16/12/2006
2	FAGIOLI IVANO	22/03/1946	27/04/2006
2	ZAMPARO PIETRO	28/09/1930	16/01/2006

Dato atto che con apposita comunicazione prot. n. 8636 in data 22/9/2025 sono stati informati i parenti noti dei defunti interessati alle esumazioni ordinarie di cui sopra, del prossimo avvio del procedimento di cui alla presente ordinanza.

Precisato infine che, per le sepolture in fossa a terra, la normativa vigente non prevede la possibilità di prorogare ulteriormente l'utilizzo della superficie concessa all'origine.

DISPONE

che a decorrere dal **26 novembre 2025**, l'impresa appaltatrice del servizio di gestione degli interventi cimiteriali provveda ad attivare le operazioni di esumazione delle salme di cui all'elenco precedente, attuando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed agli altri visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate e delle normative vigenti, evitando i giorni immediatamente precedenti e seguenti le festività.



COMUNE DI CIGLIANO

Area Affari Generali

Servizi Demografici e alla persona

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail demografici@cigliano.net

che le operazioni di raccolta e di conservazione dei resti mortali derivanti dalle esumazioni vengano eseguite secondo le disposizioni impartite dagli artt. 55, 56 e 57 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

che, qualora le salme esumate non si trovino in stato di completa mineralizzazione, si provveda a reinumare i feretri nella stessa fossa di provenienza con l'eventuale aggiunta di sostanze biodegradanti (circolare Min. Sanità n. 10 del 31 luglio 1998), con l'apposizione sul tumulo ricomposto di un'unica croce funeraria lignea di dimensione ridotta.

che la presente ordinanza venga pubblicata nel suo testo integrale all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune, trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli per la sua divulgazione, all'A.S.L. Vercelli-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.), nonché affissa all'interno e agli ingressi del cimitero comunale per giorni 60 prima dell'inizio delle operazioni e sino alla conclusione delle medesime.

INFORMA

i familiari dei defunti da esumare, se interessati, a comunicare all'Ufficio di Stato Civile l'intenzione di raccogliere i resti mortali in idonee cassette di zinco come previsto dall'art. 34 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, per essere depositati in cellette o loculi già avuti in concessione o eventualmente da richiedere presso l'Ufficio di Stato Civile.

che in assenza di indicazioni da parte dei parenti circa la destinazione dei resti mortali, questi ultimi verranno depositati nell'ossario comune di cui all'art. 44 del Regolamento di cui sopra.

che tutte le spese inerenti le operazioni sopra descritte (concessione di loculi o cellette, acquisto cassette di zinco, tumulazione o cremazione dei resti e trasporto degli stessi, operazioni di sgombero materiali lapidei vari od inerti), ad eccezione del solo deposito dei resti mortali nell'ossario comune, sono a carico oneroso.

L'Ufficio di Stato Civile resta a disposizione per ulteriori informazioni, negli orari d'ufficio, al numero telefonico 0161/423142.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, è ammesso proporre nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 2 della Legge 1034/1971, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Cigliano, 23 settembre 2025

in originale firmato

IL SINDACO

(Giorgio Testore)